

BILANCIOPIÙ

Ricavi. Un commento al discussion paper OIC

di **Federico Diomeda**

Focus del 27 febbraio 2019

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato per commenti il 12 febbraio 2019 sul proprio sito web un Discussion Paper denominato "Ricavi". L'OIC così illustra lo scopo della pubblicazione del paper: "L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione il Discussion Paper Ricavi con lo scopo di raccogliere contributi da parte degli stakeholder sulle questioni contabili di portata generale in tema di rilevazione dei ricavi".

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il Discussion Paper di OIC sui ricavi - 3. Identificazione dell'Unità elementare di contabilizzazione - 4. Distinzione fra Ricavi e Fondi rischi e oneri - 5. Rilevazione dei ricavi - 6. I due possibili approcci A e B - 7. Possibili semplificazioni - 8. Le domande

1. Introduzione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato per commenti il 12 febbraio 2019 sul proprio sito web un Discussion Paper denominato "Ricavi" (v. *OIC: in consultazione il discussion paper sui ricavi*, Bilanciopiù, 12 febbraio 2019). Il termine per i commenti è fissato al 30 giugno 2019. L'OIC così illustra lo scopo della pubblicazione del paper: L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione il Discussion Paper Ricavi con lo scopo di raccogliere contributi da parte degli stakeholder sulle questioni contabili di portata generale in tema di rilevazione dei ricavi.

Per comprendere il tema occorre considerare che mentre i soggetti IAS adopter trovano specifica guida sulla rilevazione dei ricavi nel principio [IFRS 15](#), i soggetti che applicano i principi OIC trovano solo guida indiretta nei principi [OIC 15](#) - Crediti e [OIC 23](#) - Lavori su ordinazione.

Un nuovo principio OIC sui Ricavi, dunque, deve affrontare e risolvere alcuni problemi di base fra cui quello principale che riguarda la identificazione della "**unità elementare di contabilizzazione**".

Questo concetto, già contenuto nella nuova versione del principio [OIC 11](#), deriva dalla osservazione empirica delle contrattazioni di impresa in cui spesso le prestazioni pattuite fra fornitore e cliente sono complesse e formate da obbligazioni concorrenti ma distinte per forma e sostanza nonché anche collocate diversamente nel tempo.

L'unità elementare di contabilizzazione serve a identificare ciascuna obbligazione attribuendo ad essa la propria quota di ricavo.

Il Documento, quindi, partendo dalla identificazione di tre problemi da risolvere propone due approcci (A e B) che prevedono entrambi la scritturazione di un nuovo principio contabile sui Ricavi.

L'**approccio A** basa l'identificazione della unità elementare di contabilizzazione sulla segmentazione dei contratti in base alla esistente distinzione fra **cessione di beni**, **prestazione di servizi** e **lavori in corso su ordinazione**.

L'**approccio B** basa l'identificazione della unità elementare di contabilizzazione sulla analisi delle **single obbligazioni contrattuali**.

Scopo di questo contributo è commentare il Documento illustrando le possibili risposte alle specifiche domande poste dallo Standard Setter nazionale facendo particolare attenzione al contenuto del principio internazionale [IFRS 15](#) che per i soggetti IAS adopter affronta in maniera molto dettagliata e ampia la tematica sui Ricavi ora appena abbozzata da OIC.

Come si cercherà di illustrare nei prossimi paragrafi, lo scrivente è del parere che l'approccio preferibile per l'evoluzione della normativa italiana sia quello "B" considerando da un lato che lo sforzo "filosofico e contabile" richiesto dagli approcci A e B non presenta gradi di differente difficoltà (nel senso che sono o entrambi complessi o entrambi semplici), e dall'altro che l'approccio B si concentra correttamente sulla **sostanza** dei contratti ed aiuta i redattori del bilancio nazionale a confrontarsi meglio con i redattori dei bilanci IAS/IFRS facilitando possibili passaggi da un set di principi all'altro e l'ideale lettura comparata dei principi al fine di affrontare casi particolari.

2. Il Discussion Paper di OIC sui ricavi

Il Documento, dopo alcune premesse, ricorda che già al tempo dell'aggiornamento dei Principi Contabili nazionali del 2016 era stata notata la assenza di un principio specifico sui Ricavi che consentisse ai redattori del bilancio di ricevere istruzioni ad hoc sulla contabilizzazione dei ricavi di esercizio a seconda delle diverse fattispecie contrattuali.

Per questo motivo OIC condusse una ricerca nel 2017 che consentì di individuare almeno **tre aspetti critici** su cui il documento odierno intende esprimersi e raccogliere i relativi commenti. Essi sono:

-identificazione dell'**unità elementare di contabilizzazione**. Ad esempio, in presenza di vendita di beni e servizi con un unico corrispettivo, si tratta di stabilire se i beni e i servizi vadano distinti e rappresentati separatamente, individuando due unità di contabilizzazione, o insieme, considerando l'intera operazione come un'unica unità di contabilizzazione;

-distinzione tra ricavi e **fondi rischi e oneri**. Ad esempio, in presenza di premi, occorre stabilire se procedere ad un accantonamento o al rinvio al futuro della quota di ricavo attribuibile alla copertura dei premi;

-**rilevazione dei ricavi**. Ad esempio, individuando le condizioni e/o i criteri - trasferimento di rischi o del controllo - che determinano l'imputazione dei ricavi.

Una ulteriore richiesta di chiarimenti derivante dalla ricerca del 2017 fu quella relativa ai presupposti in base ai quali sono da considerarsi trasferiti rischi e benefici, sia in caso di cessione di beni sia in caso di prestazione di servizi.

Di tale specifico elemento il documento non si occupa esplicitamente sia perché è chiaramente detto che “gli aspetti definitori saranno, eventualmente oggetto di approfondimento nei successivi step” sia perché entrambi gli approcci A e B trattano del concetto di rischi e benefici (anche in funzione del trasferimento del controllo). Evidentemente OIC intende rinviare alla definitiva stesura del nuovo principio le definizioni e le condizioni operative legate alle nuove prospettive concettuali.

Giova, anche, ricordare che attualmente in assenza di un principio specifico italiano sui Ricavi le regole contabili in uso sono desumibili in maniera del tutto disorganica dai principi [OIC 11](#) in materia di Finalità e postulati di bilancio, [OIC 15](#) in materia di Crediti, [OIC 23](#) in materia di Lavori su Ordine, [OIC 31](#) in materia di Fondi rischi e oneri.

3. Identificazione dell'Unità elementare di contabilizzazione

Questo primo aspetto critico deriva dal fatto che spesso i contratti che generano ricavi fra le imprese (pur nella loro unitarietà) sono composti da obbligazioni aventi nature diverse con tempi di esecuzioni diversi. I riferimenti alla **sostanza** dell'operazione e del contratto contenuti nell'articolo [2423](#) del Codice Civile e il bisogno di identificare diritti, obblighi e condizioni atti alla rappresentazione degli effetti sostanziali di un contratto ai fini della applicazione del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** richiamato dall'[OIC 11](#), sono fattori che richiamano a tutti gli effetti il concetto di unità elementare di contabilizzazione, concetto peraltro espresso in chiaro nel paragrafo 28 dell'[OIC 11](#) che così recita: “L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.”

Le regole di rilevazione dei ricavi contenute nel principio [OIC 15](#) Crediti non si occupano della compresenza di prestazioni differenti all'interno di un unico contratto (né del caso di contratti separati ma con prestazioni sinallagmaticamente collegate) e di conseguenza un bene venduto insieme al relativo servizio di manutenzione a prezzo totale non trova **separazione di rilevazione di ricavo** fra le due differenti unità elementari, fatta salva la applicazione del principio [OIC 31](#) per la rilevazione di eventuali oneri futuri. Ove invece il prezzo fosse sin dall'origine identificato per le differenti prestazioni contrattuali si avrebbe immediata separazione di rilevazione dei ricavi. Due imprese, quindi, pur avendo in sostanza concluso contratti identici, rappresentano oggi i relativi ricavi nei propri bilanci in due modi diversi creando un effetto di doppia rappresentazione “veritiera”.

Inoltre, nel caso della rilevazione del ricavo totale (cessione e prestazione collegata) corretto dalla rilevazione del Fondo Oneri nell'anno di cessione del bene per considerare l'effetto futuro della obbligazione di manutenzione, la **allocazione del margine di contribuzione** sulla prestazione ancora da rendere è anticipata rispetto al bilancio in cui si verifica la effettiva resa della prestazione stessa, acuendo quindi il **differenziale di rappresentazione** della medesima operazione contrattuale fra soggetti che rilevano sin da subito i ricavi delle unità elementari di contabilizzazione e soggetti che non lo fanno.

Infine, il bisogno di identificare le unità elementari di contabilizzazione reca con sé il bisogno di stabilire i

criteri di definizione dei ricavi ad esse attribuibili quando il prezzo di contratto è unitario.

4. Distinzione fra Ricavi e Fondi rischi e oneri

La poco appagante attuale regola di correggere il ricavo indistinto con una rilevazione di oneri futuri è, come si è visto nel paragrafo precedente, altro modo di rappresentare il bisogno di identificare l'unità elementare di contabilizzazione: una volta resa possibile l'identificazione delle unità elementari di contabilizzazione e i criteri per la definizione dei **singoli valori di ricavo**, non sarà più necessario il ricorso alla rilevazione di quote correttive di "ricavi" mediante fondi oneri.

5. Rilevazione dei ricavi

Il vero punto critico della rilevazione dei ricavi è che le regole stabilite dai principi [OIC 15](#) e [OIC 23](#) non sono del tutto complete e chiare in relazione al trasferimento di rischi e benefici dal prestatore all'acquirente.

Il principio [OIC 15](#), invero, stabilisce che una delle due condizioni che consente la rilevazione iniziale dei ricavi è che si sia verificato il **passaggio sostanziale e non formale dei rischi e dei benefici** ed illustra anche la casistica generale valida ogni qualvolta gli accordi contrattuali non prevedano diversi momenti di trasferimento dei rischi e dei benefici.

In tema di prestazione di servizi il principio [OIC 15](#) stabilisce che la rilevazione dei ricavi avviene con il termine della prestazione, ed in tema di lavori in corso su ordinazione il principio [OIC 23](#) stabilisce che le commesse si rilevano o sulla base della percentuale di completamento o sulla base della commessa completata.

Malgrado ciò il Documento precisa che le casistiche applicative non trovano piena soddisfazione nei principi sopra richiamati, in particolare quando le circostanze contrattuali e fattuali comportano **trasferimenti di benefici senza rischi** (in tutto o in parte) o viceversa. Per esempio la mera consegna di un bene può trasferire i rischi, ma la assenza di funzionalità del bene fino alla completa installazione non trasferisce i benefici, ovvero la consegna del bene (al trasportatore) consente all'acquirente di disporre del bene (al fine del suo rapporto con il cliente finale) ma ove sussista la garanzia della piena funzionalità del bene da parte del primo venditore fino alla consegna al cliente finale, l'acquirente acquisisce il beneficio dell'uso del bene ma non corre tutti i rischi corrispondenti perché ancora coperti dal venditore.

In buona sostanza OIC ritiene che la condizione del "passaggio sostanziale e non formale dei rischi e dei benefici" contenuta nell'[OIC 15](#) debba essere meglio esplicitata al fine di una sua corretta ed effettiva applicazione.

6. I due possibili approcci A e B

Sia l'approccio A sia l'approccio B prevedono la redazione di un nuovo principio OIC sui ricavi che superi le attuali regole sparse quanto meno nei due principi [OIC 15](#) e [OIC 23](#).

La differenza sostanziale fra i due approcci sta nella diversa identificazione della unità elementare di contabilizzazione.

Approccio A: le unità elementari di contabilizzazione derivano dalla segmentazione dei contratti sulla base della nota trilogia contrattuale - **cessione di beni - prestazioni di servizi - lavori in corso su ordinazione** cui far corrispondere regole distinte di contabilizzazione dei ricavi.

Approccio B: le unità elementari di contabilizzazione corrispondono a qualsiasi **obbligazione di fare** prevista contrattualmente, quindi senza alcun bisogno di segmentazione di tipo contrattuale.

La rilevazione dei ricavi con l'approccio A sarebbe sempre da collegarsi alla corretta identificazione del momento di trasferimento di costi e benefici.

La rilevazione dei ricavi con l'approccio B sarebbe basata sulla identificazione del momento di trasferimento

del **controllo** al cliente ove “per controllo si intende la capacità del cliente di decidere l’uso dell’attività e trarne tutti i benefici” (con tale definizione si rende possibile rilevare anche i ricavi da prestazione di servizi dato che il completamento della prestazione, in unica o più soluzioni, genera il trasferimento del controllo).

Il commento di OIC sul confronto fra i due approcci è contenuto nel paragrafo 4.14 che lo scrivente ritiene utile riportare fedelmente rimandando il commento in sede di risposta alle domande.

“In relazione alla vendita di beni, la differenza tra i due approcci risiede principalmente nel fatto che l’approccio B rileva il ricavo esclusivamente nella misura in cui i benefici sono stati trasferiti al cliente. L’approccio A richiede invece di fare un’ulteriore valutazione in relazione al trasferimento dei rischi. Quindi, il criterio del controllo prescinde dalla circostanza di una dissociazione tra trasferimento dei rischi e trasferimento dei benefici, ma dà rilievo solo ai benefici.”

7. Possibili semplificazioni

In questo capitolo il Documento tratta le semplificazioni accordabili a determinate categorie di **imprese di minori dimensioni**, per esempio quelle che redigono il bilancio abbreviato o quelle che sono esonerate dal bilancio consolidato.

In particolare, una possibile semplificazione può essere l’esonero delle imprese minori dall’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione riesumandosi quindi, il bisogno di correggere ricavi futuri con la rilevazione di Fondi Oneri ai sensi del principio [OIC 31](#).

Qualora invece si adotti in via definitiva l’approccio B (basato sul controllo), la semplificazione starebbe nell’applicazione dell’approccio A (basato su trasferimento di costi e benefici) considerando che “in assenza di operazioni complesse, l’applicazione del principio del controllo non comporta differenze rispetto all’approccio basato sui rischi e benefici”.

8. Le domande

Al termine della esposizione delle premesse e delle proposte il documento sollecita la risposta a 7 domande. Di seguito possibili osservazioni e risposte.

La domanda 1 è solo la raccolta dei dati identificativi del soggetto che risponde.

Domanda 2: Ritenete corretta la ricostruzione dei **problemi applicativi** descritti al capitolo 3?

Sulla premessa che il vero problema è l’assenza di un Principio Contabile sui Ricavi e che i soggetti IAS adopter trovano invece nel principio [IFRS 15](#) una guida completa sul medesimo tema, i problemi applicativi descritti nel capitolo 3 possono ritenersi la base di partenza non solo e non tanto per la individuazione di una “nuova filosofia” quanto per la identificazione più ampia possibile delle casistiche. L’identificazione della unità elementare di contabilizzazione e la rilevazione del relativo ricavo sono infatti postulati di corretta iscrizione in bilancio dei fatti aziendali la cui complessità spesso necessita di istruzioni operative. Tutti comprendono perfettamente che una cessione di beni abbinata ad una prestazione di servizi deve trovare idonea separazione e valorizzazione trattandosi di prestazioni differenti sia pure contenute in un unico contratto. Le difficoltà risiedono spesso e volentieri nella complessità dei rapporti fra cliente e fornitore e dalla combinazione contrattuale di obbligazioni sovrapposte o condizionate.

Il principio [IFRS 15](#) contiene a tale scopo, nella Appendice B, 14 schemi contrattuali operativamente illustrati con 89 paragrafi.

Domanda 3: Anche considerando le possibili semplificazioni descritte al capitolo 5 del documento, quale dei due approcci si ritiene opportuno sviluppare per le grandi imprese e perché?

Lo scrivente non ha alcuna difficoltà a indicare preferenza all’approccio B.

In primo luogo esso è aderente alla filosofia del principio [IFRS15](#) e quindi consente un più agevole confronto fra soggetti OIC e soggetti IAS Adopter oltre che facilitare il passaggio da un set di principi all’altro.

In secondo luogo la visione contrattuale è quella, alla fine, più logica e coerente da misurare. Dovendosi

infatti in ogni caso giungere ad identificare “unità elementari” non ha senso segmentare i contratti sulla base di schemi preordinati come “cessione –prestazione – commessa”, mentre ha senso individuare in ogni contratto ogni singola obbligazione e ad essa abbinare il valore di ricavo (tra l’altro la difficoltà di individuazione del valore di ricavo, quando non espresso in contratto, rimane la medesima sia per l’approccio A che per l’approccio B). Applicare la “logica di contratto” aiuta a comprendere meglio la volontà delle parti e obbliga ad analizzare il contratto nelle sue manifestazioni effettive.

Circa le differenze fra trasferimento di rischi e benefici (approccio A) e il trasferimento del controllo (approccio B) chi scrive non ha ben compreso il senso del citato paragrafo 4.14 del Documento. In esso OIC sembra sostenere che il trasferimento del controllo dipenda unicamente dal trasferimento dei benefici.

Come si possa trarre benefici senza sostenere rischi, non è immediato da comprendere.

Nel principio [IFRS 15](#) (interamente costruito sulla identificazione della unità elementare di contabilizzazione su base contrattuale e sul concetto di controllo) al paragrafo 33 si legge che “Per controllo dell’attività si intende la capacità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne benefici”. Questo paragrafo corrisponde ai concetti illustrati nel Documento OIC.

Tuttavia nel successivo paragrafo 38 il principio [IFRS 15](#) dice che:

“Inoltre, l’entità deve prendere in considerazione gli elementi indicativi del trasferimento del controllo, tra cui rientrano, tra l’altro, i seguenti:

-a), b) c) omissis

-d) al cliente spettano i rischi e i benefici significativi della proprietà dell’attività: il trasferimento al cliente dei rischi e dei benefici significativi della proprietà dell’attività può indicare che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti.”

La lettura combinata dei riportati paragrafi del principio [IFRS 15](#) porta a concludere che anche il controllo comporta l’assunzione piena di rischi e benefici, e tutto sommato non si vede come possa essere diversamente.

In tal senso quindi la vera ed unica differenza fra Approccio A e Approccio B sta nel criterio di identificazione della unità elementare di contabilizzazione. Per tale motivo la preferenza verso l’approccio B (e del concetto di controllo che include pieno trasferimento di rischi e benefici) è sostanzialmente naturale perché perfettamente aderente al principio di identificazione della sostanza dei contratti (quindi con pieno rispetto del principio [OIC 11](#)).

Domanda 4: Quale livello dimensionale andrebbe previsto per le semplificazioni descritte al capitolo 5?

Sulle semplificazioni, chi scrive ha sempre caldeggiato un approccio basato sulla rilevanza piuttosto che sulla predefinizione dimensionale. Considerando che lo stesso Documento ritiene che per le imprese di dimensioni minori le operazioni complesse si verifichino con minor frequenza, il mantenimento di un approccio unico non dovrebbe causare eccesso di difficoltà nella rilevazione sia della unità elementare sia della pertinente quota di ricavo. Diviene caso mai importante illustrare la più ampia casistica contrattuale allo scopo di facilitare chiunque debba affrontarla.

Domanda 5: Quali altri elementi andrebbero considerati nello sviluppo del principio contabile?

Come sopra più volte riferito, diviene essenziale illustrare la più ampia casistica contrattuale.

Domanda 6: Il Discussion Paper affronta il tema dei ricavi in via generale. Nella survey del 2017 erano stati indicati i seguenti temi aggiuntivi:

- la distinzione tra l’impresa che agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante;
- la rilevazione dei ricavi nei settori a tariffa regolamentata.

Si prega di fornire eventuali indicazioni anche su questi temi se si ritiene rilevante che vengano affrontati nel progetto.

La più ampia illustrazione delle casistiche contrattuali di cui alle domande precedenti dovrebbe risolvere

anche quanto proposto nella domanda 6

Domanda 7: Avete altre osservazioni?
Allo stato, nessuna.